

ALLEGATO “B”
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA
VELOCITA’
SUL TERRITORIO COMUNALE
TRA

- Il **COMUNE di BIELLA** nella persona di _____,
domiciliato per la carica in via Battistero 4, C.F. e P. I.V.A. 00220001920 in qualità di
_____ e legale rappresentante, (di seguito “il Comune”)

- (di seguito “.....”), in qualità di operatore privato con sede in
....., capitale sociale Euro, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
Registro Imprese presso la Camera di Commercio di,
nella persona di

di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.

PREMESSO CHE:

- in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “*Strategia italiana per la banda ultralarga*”;
- il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 s.m.i., in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 s.m.i. (“Codice delle comunicazioni elettroniche”);
- il D. Lgs. 259/2003, come aggiornato, così prevede, nello specifico:
 - **All’art. 86** “Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio”
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
 - a) *su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;*

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.....”;

- All'art. 88 “Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico”

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

.....

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.

.....”;

- All'art. 93 “Divieto di imporre altri oneri”

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

.....

2. *Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”;*

- *L'art. 7 c. 2-bis del D. Lgs. 33/2016 stabilisce inoltre che: “Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.”;*

- il D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D. Lgs. 33/2016 s.m.i.) prevede, nello specifico:
 - che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al

massimo l'impatto ambientale degli interventi;

- al fine di contemperare lo sviluppo digitale con l'esigenza di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile della infrastruttura stradale, opportune misure di salvaguardia dell'infrastruttura stradale;

- il Decreto-legge n. 119 del 2018 ha apportato modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche per agevolare lo sviluppo delle reti a banda ultralarga;
- il decreto-legge n. 135 del 2018 ha introdotto alcune disposizioni per la semplificazione delle procedure relative al dispiegamento delle reti, anche intervenendo sulle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2016;
- il decreto-legge n. 18 del 2020 ha stabilito che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire in funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi;
- il decreto-legge n. 76 del 2020 ha introdotto ulteriori interventi di semplificazione per il dispiegamento delle reti, ed ha disposto in particolare che alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sia consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzioni di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di SCIA all'amministrazione locale competenti;
- al fine di conseguire gli obiettivi europei, è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015, la strategia italiana per la banda ultralarga che ha stabilito il quadro nazionale delle iniziative pubbliche in materia, con orizzonte al 2020;
- tale strategia è tuttora in corso di attuazione su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE:

- A seguito del confronto, avvenuto a più riprese, si sono valutati i reciproci interessi ed utilità a stipulare un'apposita convenzione, al fine di:
 - (i) regolamentare l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale, ove possibile, in coerenza con le specifiche tecniche di cui al Decreto 1° ottobre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - (ii) prevedere le più opportune modalità di gestione degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi, volte, ove possibile, alla semplificazione degli stessi.
- Sulla base di tali presupposti, con D.G.C. n. 115 del 03/05/2021 il Comune di Biella

ha stabilito:

- di approvare la presente convenzione, redatta in forma di schema;
- di incaricare il Dirigente del Settore di procedere alla sottoscrizione della convenzione, provvedendo ad apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione – Piano

La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all'attuazione del Piano utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.

La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

In particolare, provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nelle parti di territorio del Comune di Biella su cui è stato autorizzato, in più fasi.

La realizzazione delle fasi avverrà per ambiti territoriali precedentemente condivisi con l'Amministrazione Comunale per il tramite del settore LL.PP. a seguito di richiesta di autorizzazione ed acquisizione del titolo abilitativo necessario, previa presentazione dei relativi progetti d'ambito e successiva realizzazione per progetti (di seguito, "Progetti"), entro il termine complessivo massimo stabilito al successivo articolo 16 "Durata della Convenzione".

La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli *standard* tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra e l'Amministrazione Comunale relativi:
 - alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;

- alla verifica *in situ* della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
- alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.

Art. 3

Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi

Con riferimento a quanto previsto all'art. 86 c. 3 del D. Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dell'operatore economico e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Per tale motivo:

- le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali, mantenendone la proprietà per tutta la durata del periodo di vita utile dell'infrastruttura stessa;
- potrà richiedere l'uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.

A tale ultimo riguardo, il Comune consentirà, ove possibile, l'utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità, richiedendo un compenso equo, ragionevole e non discriminatorio, secondo i parametri stabiliti nell'allegato 2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 112/2008 e del decreto legislativo n. 33/2016 e si adopererà presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano, ove possibile, l'utilizzo anche delle proprie infrastrutture preesistenti.

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da nel Piano per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne consente l'utilizzo secondo quanto previsto al successivo art. 4.

Il Comune si impegna, altresì, a farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture preesistenti, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l'utilizzo da parte di, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del Piano I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti, rispetto al quale il Comune è soggetto terzo.

..... potrà, tra l'altro, utilizzare, ove compatibili, anche infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, sulla base di specifici accordi stipulati o da stipularsi tra e gli operatori medesimi.

Art. 4

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti

Ferma restando la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, a carico di, ove ne ricorrano le condizioni, per la parte di progetto in cui abbia indicato di volersi avvalere delle infrastrutture civili esistenti, in previsione dell'inizio dei lavori del singolo lotto, di norma nei 30 (trenta) giorni che precedono l'inizio dei lavori medesimi,, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà al settore cui compete il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico le comunicazioni riguardanti l'avvio delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazione e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l'impatto sulla viabilità.

Qualora sia comunque necessario manomettere il suolo pubblico, presenterà ai sensi dell'art. 88 c.1 del D.Lgs. 259/2003 apposita istanza all'Ente.

Il competente settore del Comune, entro i termini previsti all'art. 88 c. 7 del D.Lgs. 259/2003, rilascerà, previo pagamento della quota dovuta, come identificata nell'Allegato 2 e previa avvenuta verifica del relativo singolo progetto, precedentemente presentato - apposito provvedimento autorizzativo anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.) e concordati.

Qualora il progetto presentato risulti carente dei particolari costruttivi necessari per una compiuta valutazione della manomissione e successiva manutenzione del suolo e/o qualora le modalità proposte non possano essere considerate approvabili, i predetti termini di rilascio del provvedimento autorizzativo risulteranno sospesi sino ad avvenuta integrazione/modifica della proposta progettuale presentata.

La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Ad intervenuta acquisizione delle autorizzazioni necessarie, i minitubi per l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica potranno anche essere installati ad esito positivo delle suddette prove, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria. E' fatto obbligo al Concessionario di provvedere all'esecuzione della segnaletica orizzontale, sul ripristino provvisorio, limitatamente agli ambiti necessari per dare continuità alla sicurezza stradale ed agli stalli invalidi, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuto ripristino provvisorio.

Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste nell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, nonché dalla normativa di riferimento.

Art. 5

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture

A seconda del tipo di intervento da realizzare, potranno presentarsi n. 3 casistiche:

1. Sola occupazione del suolo pubblico, per cui sarà sempre da acquisire la relativa autorizzazione da parte del competente settore (Polizia Locale);
2. Anche utilizzo infrastrutture esistenti e/o manomissione del suolo pubblico (Settore LL.PP.)
3. Anche realizzazione di manufatti accessori all'infrastruttura in fibra ottica (Settore Gestione del Territorio);

In ogni caso, il relativo titolo autorizzativo verrà rilasciato per il tramite del Settore LL.PP..

Nel caso in cui una parte di intervento preveda la realizzazione di scavi nel centro abitato, dovrà provvedere ai sensi dell'art. 89 c. 3 del D.Lgs. 259/2003.

Qualora sussista la necessità di avviare un procedimento edilizio, l'autorizzazione unica è presentata ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

In tal caso, presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita comunicazione corredata dagli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e tutta la documentazione a ciò necessaria.

La domanda dovrà, tra l'altro, contenere i seguenti dati ed allegati:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;

- indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori;
- ubicazione dell'intervento;
- planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
- cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che dovrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente.

La copia elettronica dovrà contenere:

- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione Comunale.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite agli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

La predetta istanza di manomissione suolo pubblico sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:

- al competente ufficio del Comune;
- se del caso, alle Soprintendenze eventualmente interessate.

A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all'art 8, il Comune rilascerà in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte-stralcio degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda ne farà espressa richiesta ad, che entro i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.

La richiesta di chiarimenti determina l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Il relativo provvedimento sarà comunicato ad a mezzo PEC.

Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell'eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003.-

Ottenuta l'autorizzazione, invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, con modalità telematiche, di norma 15 (quindici) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.

Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:

- il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
- altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.

Per l'esecuzione di tali interventi sarà a cura di l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada interessata, oltre a predisporre in tempo utile tutti i dati necessari all'Ente per dare, a sua volta, le opportune comunicazioni alla cittadinanza.

In merito all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, si rinvia a quanto definito all'articolo precedente.

A conclusione di ogni ambito d'intervento, trasmetterà al Settore LL.PP. gli as-built degli impianti posati, comprendenti:

- elaborati grafici, ove possibile, in formato *p7m* (firmati da tecnico abilitato), editabile (*dwg*) e in *shape file* secondo le opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale, con allegati fotografici.

Art. 6

Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016 s.m.i., in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano

Art. 7

Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

Si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 7 c. 2-bis del D.Lgs. 33/2016 e s.m.i. richiamato in premessa.

In ogni caso, il Comune si impegna a collaborare con nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.

In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).

Art. 8

Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale

Il progetto che verrà sottoposto ad autorizzazione potrà utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture, fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze:

- a. microtrincea
- b. minitrincea *one day dig*;
- c. minitrincea tradizionale;
- d. *no-dig*;
- e. Posa in rete aerea;

la tecnica di scavo, generalmente utilizzata è la minitrincea, ove tale tecnica non sia utilizzabile, la scelta alternativa della tecnica di scavo verrà effettuata di volta in volta, sulla base dello stato dei luoghi e con riferimento alla tecnica più efficace ed economica utilizzabile per ciascuno di essi; in particolare, la trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

Art. 9

Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

Nei casi di manutenzione programmata, comunicherà al Comune per il tramite del Settore LL.PP., con un preavviso adeguato all'entità dell'intervento e comunque non superiore a trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l'intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.

In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, comunicherà le esigenze operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operativa della Polizia Locale.

Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di

Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si farà riferimento al Codice della Strada.

Art. 10

Obblighi di

Per tutta la validità della presente convenzione, si impegna ad effettuare quanto appresso indicato.

Art. 10.1

Nomina del Direttore lavori

All'atto della presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del provvedimento autorizzativo, dovrà comunicare al Comune di Biella il nome, il cognome, la residenza di lavoro ed il recapito telefonico del Direttore lavori. In caso di variazione di tale soggetto durante l'esecuzione dei lavori, avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Comune, indicando gli estremi del nuovo Direttore Lavori.

Art. 10.2

Caratteristiche del soggetto esecutore delle opere

Trattandosi, per quello in argomento, di intervento classificato a norma di legge di urbanizzazione primaria, nonché di pubblica utilità, in quanto destinato al conseguimento di un pubblico interesse, posto che la fruibilità delle reti in fibra ottica a banda larga sarà destinata ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti, la ditta appaltatrice che opererà sul territorio comunale in nome e per conto di dovrà quantomeno rispettare i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rivestendo la figura di Committente.

La responsabilità circa il rispetto delle suddette norme da parte della ditta appaltatrice resta di esclusiva responsabilità di, in quanto Committente, mentre il Comune si può riservare in qualsiasi momento eventuali controlli, senza che possa opporre alcuna questione.

..... dovrà altresì avere cura, nella scelta del soggetto esecutore delle opere di ripristino del connettivo urbano, di affidare i lavori a soggetti qualificati ed altamente specializzati nelle lavorazioni che si renderanno necessarie. I ripristini, in particolare, dovranno venire eseguiti secondo le regole dell'arte e come specificato nell'allegato 1. In caso di inadempienza, anche eventualmente segnalata dal Comune di Biella, provvederà alla sostituzione dell'esecutore, senza che ciò possa dare adito ad una dilatazione dei tempi di esecuzione degli interventi. Il mancato ripristino definitivo comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.3

Diversa localizzazione dei ripristini definitivi

..... e l'Amministrazione Comunale potranno concordare, in conseguenza della programmazione dei propri lavori, di trasferire la localizzazione delle attività di ripristino definitivo in capo ad, su aree di circolazione diverse da quelle interessate dalla posa delle linee, a parità di superficie, materiale e tipologia della strada. In tale caso, l'Ente assumerà in capo a sé stesso la piena responsabilità, per eventuali danni verso terzi che dovessero occorrere in conseguenza del ripristino provvisorio dallo stesso effettuato, sollevandone il concessionario.

Art. 10.4

Spostamenti successivi

Per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, su semplice richiesta dell'Ente con il preavviso minimo di 5 giorni per interventi urgenti e di 30 giorni per casi ordinari, al fine di garantire la continuità del pubblico servizio e l'operatività della rete, si impegna per tutta la durata della convenzione alla riallocazione, in posizione concertata con l'Ente, dei cavidotti posati, a proprie spese. Nei casi in cui l'Ente dovesse altresì eseguire attività di scavo in prossimità dei cavidotti posati da, l'operatore economico si impegna fin

d'ora a fornire l'assistenza agli scavi per tutta la durata dell'intervento, anche al fine di tutelare l'integrità della propria rete.

Art. 10.5

Altri oneri

Nell'esecuzione delle attività, si impegna altresì:

- ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013 ed alle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi rilasciati;
- a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruiscia dell'infrastruttura stradale durante i lavori;
- ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;
- a rispettare le prescrizioni esecutive di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente convenzione.

Art. 11

Impegni del Comune

Nell'ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatico e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

- indicare un referente interno all'Amministrazione con il compito tra l'altro, di supportare le attività operative finalizzate alla realizzazione del Piano
- favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l'impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
- informare in via preventiva, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del

servizio gestito da, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da, si coordinerà con la stessa per l'individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da
..... ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.

Art. 12

Oneri ed esenzioni

Fermo restando quanto previsto all'Allegato 2, le Parti convengono che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune, ad eccezione:

- di quanto dovuto ai sensi dell'art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come specificato nell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016 e s.m.i., i quali si applicheranno, in ogni caso, per l'occupazione di suolo pubblico e per la manomissione di suolo pubblico, in relazione ai nuovi scavi.

Art. 13

Cauzione e penali

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano, si impegna a prestare idonea fideiussione bancaria, a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito, secondo la normativa prevista in materia di garanzie fideiussorie aventi come contraenti gli Enti Pubblici.

L'importo di detta fideiussione, stabilito di comune accordo con, è pari ad Euro (minimo 50.000,00) [...../00] a copertura degli impegni di sul territorio comunale.

La fideiussione avrà validità fino ad esito positivo del collaudo provvisorio dei lavori in oggetto, da effettuarsi con atto amministrativo.

All'atto dell'adozione del suddetto provvedimento, tale importo sarà ridotto ad Euro 20.000,00 [ventimila/00], con nuova garanzia fideiussoria avente tutte le caratteristiche di legge della precedente e valevole fino a quando il collaudo assume carattere definitivo, secondo le norme in materia di contratti pubblici (dopo n. 24 mesi).

Trascorso tale periodo, la suddetta garanzia verrà ulteriormente ridotta ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per un'ulteriore durata di mesi 12, ma con tutte le caratteristiche di legge delle precedenti (vd. art. 103 Codice dei Contratti Pubblici).

Trattandosi di opere realizzate dall'operatore economico a totale proprio carico, non trova applicazione l'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di ritardo parziale nell'ultimazione di ogni singolo progetto, o sull'intero intervento, sarà applicata una penale nella misura dell'uno per mille del valore del singolo progetto o intervento, per ogni giorno di ritardo.

In caso di esecuzione di lavorazioni che si dovessero riscontrare non conformi alla regola dell'arte a partire dall'ultimazione delle stesse fino ai successivi tre anni, l'Amministrazione comunale notificherà alla Società l'obbligo di intervenire alla relativa messa in pristino entro il termine ivi previsto, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale procederà con l'escussione della garanzia fidejussoria di cui sopra, fatta salva la richiesta di maggiori danni, ove superiori all'importo disponibile, con rivalsa sulla Società.

In caso di esecuzione di lavorazioni che si dovessero riscontrare non conformi alla regola dell'arte nel periodo successivo ai tre anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, l'Amministrazione comunale notificherà alla Società l'obbligo di intervenire alla relativa messa in pristino entro il termine ivi previsto, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla Società per il relativo onere economico assunto a surroga e potrà, in conseguenza del danno subito, addivenire alla risoluzione anticipata del presente rapporto convenzionale.

Il relativo addebito verrà comunicato ad mediante lettera raccomandata A/R. oppure tramite posta elettronica certificata.

Art. 14

Referenti

Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti.

Art. 15

Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

Art. 16

Durata della Convenzione

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13, la Convenzione e le disposizioni in essa contenute avranno validità per anni 10, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando che il termine di ultimazione dei lavori delle attività connesse al piano dovrà concludersi entro anni (max tre).

Al termine del periodo, le Parti si riservano di valutare se procedere o meno alla sottoscrizione di nuova convenzione tra le parti.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 976/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte, rivestendo ciascuna il ruolo di titolare autonomo, consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Ai titolari del trattamento e Comune di Biella, si potranno inoltrare eventuali richieste ai sensi dell’art. 7 del citato Decreto Legislativo, relative ad aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati.

Le informazioni sul trattamento di delle Informazioni di Contatto potranno essere consultate all’indirizzo internet alla voce “Informativa commerciale” <https://.....>. Inoltre, è possibile inoltrare richieste inviando una e-mail all’indirizzo:

Art. 18

Applicazione delle norme

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano i Regolamenti Comunali e le norme vigenti in materia.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, in osservanza del quale ha adottato il Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo e di rispettare quanto previsto dal d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e s.m.i. e dal Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Biella, approvato con D.G.C. n. del

Art. 19
Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Biella.

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

Qui si allegano a farne parte integrante e sostanziale:

- l'ALLEGATO 1 ad oggetto: "NORME IN MATERIA DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO".

- l'ALLEGATO 2 ad oggetto: "Condizioni economiche per accesso alle infrastrutture del Comune"

NORME IN MATERIA DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1

Adempimenti di carattere generale

Ferme restando le prescrizioni particolari che verranno impartite di volta in volta nei singoli provvedimenti autorizzativi, si rappresentano, ai punti che seguono, a titolo non esaustivo, le norme di carattere generale da rispettare, ed in particolare:

1) Verifica delle interferenze con sottoservizi

Prima di effettuare la manomissione del suolo, il richiedente dovrà verificare con sopralluogo eventuali interferenze riscontrabili con condotte di proprietà di tutti gli Enti titolari di sottoservizi.

2) Disciplina della circolazione urbana

Relativamente agli aspetti legati alla viabilità, gli interventi di rottura del suolo pubblico dovranno essere eseguiti con le modalità impartite dal Comando di Polizia Municipale.

3) Tempistiche

Le tempistiche di effettuazione dei lavori, quando non vi siano maggiori precisazioni di carattere tecnico, (indicate eventualmente al punto “PRESCRIZIONI PARTICOLARI” di ogni autorizzazione), saranno stabilite dal Comando di Polizia Municipale, cui compete il rilascio della relativa autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico dovrà essere ottenuta prima di effettuare qualsiasi intervento. L’inizio, l’ultimazione e la durata dei lavori dovranno essere comunicati con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e per iscritto alla Divisione Tecnica e al Comando di Polizia Municipale.

4) Responsabilità del richiedente

Inoltre il concessionario sarà direttamente ed unicamente responsabile degli inconvenienti, incidenti, infortuni e danni a chiunque causati in seguito e per effetto delle manomissioni del suolo pubblico e privato e scavi relativi, anche se segnalati come prescritto dalla Normativa vigente e dalle prescrizioni impartite e terrà rilevato il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, da qualsiasi responsabilità, molestia, richiesta di indennità ed azioni giudiziarie promosse da chicchessia.

5) Rinvenimento di condotti nel sottosuolo

Qualora nell'esecuzione degli scavi venissero scoperti canali o fognature e comunque manufatti di proprietà del Comune, dovrà essere richiesto l'intervento della Divisione Tecnica, che prescriverà le modalità necessarie per l'esecuzione delle opere che vanno ad interessarle, rappresentando che è assolutamente proibito attraversare tali manufatti con cavi e condutture. In ogni caso gli eventuali inconvenienti che si dovessero verificare sono a carico del richiedente. Il rinvenimento di sottoservizi, anche se non preventivamente segnalati, comporta l'obbligo per il richiedente di darne immediata comunicazione sia all'Ente proprietario che alla Divisione Tecnica, sospendendo l'intervento in attesa di ulteriori prescrizioni da parte degli interessati.

6) Protezioni e segnalazioni

Lo scavo sarà protetto con barriere e segnalato durante la notte secondo quanto previsto dal Codice della Strada. In fatto di barriere e segnalazioni il concessionario dovrà osservare ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui agli articoli 21 - 26 e 27 D.L.vo n. 285/1992 curando in particolare tutta la segnaletica e le segnalazioni prescritte dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione anche in osservanza degli schemi approvati dal disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.7.2002.

7) Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed ha la validità di tre mesi dalla data di emissione. Trascorso tale periodo, senza che sia stato completato l'intervento, il richiedente dovrà formulare nuova richiesta all'Amministrazione prima di eseguire i lavori.

8) Accorgimenti con riguardo ai manufatti esistenti

Eventuali griglie, pozzetti o caditoie interessate dall'intervento dovranno essere rinfiancate mediante misto cementato e rimesse in quota a regola d'arte. Qualora si renda necessario riposizionare bordure, si dovranno rispettare i disposti del DM 236/89 relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e le prescrizioni del DM 4.11.2001 relative a pendenze e quote tra bordure e manto stradale. Eventuali bordure o lastre danneggiate dovranno essere sostituite con monoliti privi di rotture e dello stesso materiale, con la stessa lavorazione nelle facce a vista. Le stesse dovranno essere posate e rinfiancate su letto di calcestruzzo $R_{ck} = 20 \text{ N/mm}^2$ dello spessore minimo di 15 cm. Nel caso in cui il tratto dell'intervento dovesse interessare un tratto di marciapiede, lo stesso dovrà essere ripristinato per l'intera larghezza. Nel caso l'intervento interessasse zone in cui è presente la segnaletica orizzontale o verticale, questa dovrà essere ripristinata secondo la regola dell'arte, anche sul ripristino provvisorio quando si tratta di stalli sosta a pagamento e stalli riservati a disabili.

Art. 2

Prescrizioni per l'esecuzione degli interventi

1) Scavo con tecnica tradizionale su pavimentazione in asfalto:

Demolizione della pavimentazione stradale

Il taglio della pavimentazione dovrà essere effettuato con apposita attrezzatura (clipper). I margini del taglio dovranno sempre essere ortogonali o paralleli all'asse stradale.

Il riempimento delle trincee dovrà essere fatto con misto stabilizzato a strati successivi dello spessore massimo di cm. 30 perfettamente pigiati e rullati sino al rifiuto con piastra vibrante o rullo o altri idonei mezzi costipanti sino alla quota del cassonetto stradale previsto.

Subito dopo si dovrà procedere alla ricostruzione del sottofondo e delle sovrastrutture stradali, che dovrà avvenire in continuità di tempo e senza interruzione alcuna. Il sottofondo avrà uno spessore compreso di cm. 40 nelle strade e di cm. 30 nei marciapiedi e dovrà essere ricostituito nel modo seguente:

- preparazione del piano di posa mediante regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea;
- formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi steso a strati di cm 30 di spessore, umidificati e addensati con piastra vibrante;
- formazione di strato di collegamento (binder di tipo chiuso) dello spessore compreso di cm 8-10 minimo steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e compattato con piastra.

Ripristino definitivo

Il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli, ed in ogni caso entro SEI mesi dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo, preavvisando almeno 24 ore prima dell'inizio lavori, la Divisione Tecnica.

Tale ripristino dovrà prevedere:

- la fresatura del tratto interessato dai lavori per un tratto indicato alla voce "prescrizioni particolari" per la profondità di almeno cm 5 (cinque), calcolata a partire dalla quota attuale del piano stradale per una larghezza massima di 150 cm centrato rispetto alla trincea realizzata;
- la preparazione di pavimentazione esistente per la stesa di tappeti bituminosi mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente e l'allontanamento dei rifiuti;

- la stesa di emulsione bituminosa cationica, applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 Kg/m² e composta per almeno il 65% di bitume puro (ed eventuali ricariche in binder in modo da non alterare i piani orizzontali e trasversali attuali);
- la stesa di tappeto di usura dello spessore minimo compresso di cm 5 (cinque) per una larghezza massima di 150 cm conforme alle norme tecniche città di Torino (c.c. 16.05.1973) e dovrà rispondere ai requisiti indicati nelle "norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. fasc. 11/1951. Tale strato dovrà essere steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa compattato con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate.

2) *Scavo con tecnica minitrincea su pavimentazione in asfalto*

In seguito alla determinazione del tracciato mediante l'ausilio del georadar, viene eseguita una fresatura del manto stradale (taglio) per una larghezza massima di 15 cm, con una profondità che garantisca almeno i primi 30 centimetri superiori tassativamente liberi da cavidotti.

Il riempimento dello scavo avverrà utilizzando una malta cementizia fino al piano di calpestio, per garantire una totale coesione con il corpo stradale esistente ed evitare sgranamenti e/o cedimenti della struttura stradale

Il ripristino definitivo dovrà essere realizzato con conglomerato bituminoso (tappeto di usura) per una larghezza totale di 100 cm centrato rispetto alla fresatura realizzata (di larghezza massima di 15 cm), previa scarifica a freddo dello strato preesistente e del materiale di riempimento utilizzato per la colmatura della minitrincea (calcestruzzo pigmentato) per una profondità di cm 5 misurata a partire dal piano viabile.

3) *Microtrincea*

La tecnologia della microtrincea consente di ridurre il più possibile l'impatto ambientale dei lavori stradali per la realizzazione degli scavi necessari alla posa di infrastrutture interraste per servizi di telecomunicazioni e i relativi tempi di realizzazione e chiusura di ogni singolo intervento.

Lo scavo viene eseguito in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede, per evitare la zona prevalente di percorrenza delle autovetture e per ridurre l'impatto del cantiere sulla circolazione veicolare. I disfacimenti saranno limitati alla superficie strettamente necessaria pari alla larghezza netta del taglio.

La larghezza dello scavo con la tecnica della microtrincea è di cm 2,5 con profondità nominale di 30 cm ed extradosso di 20 cm.

Il riempimento definitivo si realizza impiegando malte monocomponente a ritiro controllato, applicabili a freddo su qualsiasi superficie, per tutta la larghezza del taglio. Il risultato presenta doti di plasticità tali da garantire aderenza all'asfalto circostante lo scavo ed evitare rotture e crepe delle pareti del taglio in condizioni climatiche variabili.

4) *Pavimentazione in cubetti e ciottoli:*

La rottura dello strato di misto cementato sottostante alla pavimentazione in cubetti, dovrà essere effettuata con apposita attrezzatura in modo da non danneggiare o disturbare la struttura stradale adiacente all'area di intervento.

Il riempimento delle trincee dovrà essere effettuato con misto granulare stabilizzato a cemento (premiscelato con idoneo impasto di inerti e con aggiunta di cemento tipo 325 in ragione di Kg 75 al mc di impasto). Infine, si dovrà provvedere al ripristino definitivo della pavimentazione, che dovrà essere fatto a livello e senza sensibili risalti, perfettamente complanare alla pavimentazione circostante che dovrà essere realizzata con le seguenti prescrizioni:

- i cubetti e/o i ciottoli, dello stesso materiale di quelli rimossi, analoghi a quelli esistenti per forma, dimensioni e colore, dovranno essere posati su un letto (di spessore pari a 6/7 cm) di sabbia, con la medesima giacitura dell'intorno, ad archi contrastanti e paralleli, con giunto più stretto possibile. I cubetti e/o i ciottoli dovranno essere compattati con piastra vibrante previo abbondante irroramento di acqua, e dovranno essere intasati con sabbia sino a rifiuto. Ad intervento ultimato, non si dovranno riconoscere le aree di intervento.
- effettuato l'intasamento dei giunti, il materiale eventualmente residuo dovrà essere rimosso dal piano stradale, che dovrà essere riconsegnato perfettamente pulito; le caditoie limitrofe all'intervento dovranno essere mantenute pulite da residui di inerti, procedendo eventualmente allo spurgo delle stesse sino a ripristinarne l'efficienza.
- il concessionario dovrà garantire che i giunti rimangano intasati con sabbia sino a rifiuto, per un periodo di mesi sei a far data dall'ultimazione dei lavori di cui trattasi, sottoponendo l'area a verifiche periodiche e provvedendo a eventuali integrazioni se necessario.

5) *Pavimentazione in lastre lapidee:*

La rimozione delle lastre dovrà avvenire previa anastilosi ed in modo tale da non lesionare, spezzare, o in altro modo danneggiare ridurre in termini geometrici i singoli elementi lapidei.

Il riempimento delle trincee dovrà essere effettuato con misto granulare stabilizzato a cemento (premiscelato con idoneo impasto di inerti e con aggiunta di cemento tipo 325 in ragione di Kg 75 al mc di impasto). Infine si dovrà provvedere al ripristino definitivo della pavimentazione, che dovrà essere fatto a livello e senza sensibili risalti, perfettamente

complanare alla pavimentazione circostante che dovrà essere realizzata con le seguenti prescrizioni:

- le lastre dovranno essere posate su letto (di spessore pari a 6/7 cm) di sabbia, complanari, con giunto più possibile simile a quello dell'intorno della pavimentazione, e dello stesso materiale. Gli elementi dovranno essere ricollocati nella stessa posizione e giacitura preesistente.
- effettuato l'intasamento dei giunti, il materiale eventualmente residuo dovrà essere rimosso dal piano stradale, che dovrà essere riconsegnato perfettamente pulito; le caditoie limitrofe all'intervento dovranno essere mantenute pulite da residui di inerti, procedendo eventualmente allo spurgo delle stesse sino a ripristinarne l'efficienza.

6) *Perforazioni orizzontali guidate o No-dig*

Si tratta di una trivellazione guidata elettronicamente che limita lo scavo in superficie solo a due buche (pozzo di ingresso e pozzo di arrivo) poste alle estremità della trivellazione.

Questa tecnica è utilizzata per gli attraversamenti di strade e piazze ad alta densità di traffico, onde non creare interruzioni ed intralci alla viabilità.

In seguito alla determinazione del tracciato mediante l'ausilio del georadar, la realizzazione della trivellazione dovrà essere eseguita in modo da garantire, al di sotto della carreggiata, almeno i primi 100 centimetri superiori tassativamente liberi da cavidotti sia che si tratti di interventi su carreggiate, marciapiedi, piattaforme pavimentate, ecc.

Il ripristino delle buche dovrà essere effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche e meccaniche degli strati originali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di aderenza, elasticità e permeabilità.

Il ripristino definitivo delle buche, inerente agli strati di binder e usura, dovrà essere eseguito, previa scarifica, a cavallo dello scavo stesso per una superficie incrementata di centimetri 50 rispetto al perimetro dello scavo.

Condizioni economiche per accesso alle infrastrutture del Comune

In attuazione di quanto previsto all'articolo 3 della Convenzione tra e il Comune di Biella, e ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del D.L. 112/2008 e del D.Lgs. 33/2016, potrà richiedere al Comune il riutilizzo di infrastrutture di proprietà comunale (cavidotti della pubblica illuminazione, tubazioni dismesse di acqua e gas, sottoservizi fognari e di altra natura, cunicoli, ecc) per l'utilizzo delle quali il Comune di Biella richiederà un compenso equo, ragionevole e non discriminatorio, determinato in euro una tantum per ogni chilometro di infrastruttura comunale utilizzata, sulla base dei costi a suo tempo effettivamente sopportati dall'Ente.

Il compenso sarà corrisposto in occasione del primo utilizzo dell'infrastruttura, e dovrà essere versato dall'Operatore al momento dell'accettazione della tratta dell'infrastruttura medesima concessa dal Comune.

E' subordinato all'acquisizione del titolo autorizzativo anche l'infilaggio della fibra di nell'infrastruttura comunale.